

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 48 DEL 15/01/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA PER ATTIVITA' DI TELECONSULTO POLISPECIALISTICO NEUROCHIRURGICO (STEP). RINNOVO BIENNALE DALL'1/01/2026 AL 31/12/2027.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 34/26

Il Direttore della “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

Con D.G.R.V. n. 1319 del 9 ottobre 2015 *“Approvazione delle disposizioni operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere”*, la Regione Veneto ha dettato disposizioni operative, tra l’altro, per le attività di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere, con individuazione delle tariffe omnicomprensive, a ristoro dei costi sostenuti e che sono oggetto di compensazione tra l’Azienda richiedente e l’Azienda che effettua l’attività.

L’U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all’U.L.SS. n. 8, la volontà di rinnovare, anche per il biennio 2026-2027, la convenzione per lo svolgimento delle attività di teleconsulto neurochirurgico.

Su tale richiesta sono quindi intervenuti, acquisiti in atti, i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Si precisa che l’attività in argomento viene garantita dall’U.O.C. Neurochirurgia di questa Azienda durante l’orario istituzionale contrattualmente dovuto, con il recupero di un tempo standard determinato secondo quanto consente e prevede la lett. b) dell’allegato A) della D.G.R.V. 8 marzo 2005 n. 360 e la D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione in argomento tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per il periodo decorrente dal 01/01/2026 al 31/12/2027, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico (STeP) tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per il periodo decorrente dal 01/01/2026 al 31/12/2027, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;

3. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 178.000,00 IVA esente, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2026 e 2027 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5106000010 “*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*” secondo la seguente declinazione:

Anno 2026	€ 89.000,00
Anno 2027	€ 89.000,00

4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di vendita di prestazioni e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TELECONSULTO	
	POLISPECIALISTICO NEUROCHIRURGICO	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato;	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza;	
	PREMESSO CHE	
	- con D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015 <i>"Approvazione delle disposizioni</i>	
	<i>operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni</i>	
	<i>neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle</i>	
	<i>strutture ospedaliere"</i> , la Regione Veneto ha dettato disposizioni operative, tra	
	l'altro, per le attività di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle	
	strutture ospedaliere, con individuazione delle tariffe omnicomprensive, a ristoro dei	
	costi sostenuti e che sono oggetto di compensazione tra l'Azienda richiedente e	
	l'Azienda che effettua l'attività;	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
	volontà di rinnovare, anche per il biennio 2026-2027, la convenzione per lo	
	svolgimento delle attività di teleconsulto neurochirurgico;	
	- sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del	
	Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia e del Direttore Medico Ospedaliero	

		dell'U.L.SS. n. 8	
		TUTTO CIO' PREMESSO	
		SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
		Articolo 1 - Oggetto	
		Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
		L'U.L.SS. n. 8 garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza neurochirurgica nei	
		tempi e nei modi specificati dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319.	
		Articolo 2 – Modalità di esecuzione	
		L'attività di consulenza viene garantita dagli Specialisti dell'U.O.C. di	
		Neurochirurgia dell'U.L.SS. n. 8, sulle richieste provenienti dall'U.L.SS. n. 7	
		secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319. Per ogni	
		ulteriore dettaglio sull'esecuzione delle prestazioni si rinvia all'Allegato B della	
		D.G.R.V. n. 1319.	
		Articolo 3 – Aspetti economici	
		Per ciascuna consulenza l'U.L.SS. n. 7 riconoscerà all'U.L.SS. n. 8 la tariffa	
		omnicomprensiva di € 100,00 come da D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015.	
		Articolo 4 – Fatturazione	
		L'U.L.SS. n. 8 sulla base dei dati ricevuti dall'U.O.C. di Neurochirurgia emetterà	
		fatture all'U.L.SS. n. 7 con cadenza semestrale previo invio dell'ordinativo	
		elettronico NSO da parte dell'U.L.SS. n. 7.	
		Articolo 5 – Modalità di pagamento	
		L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione delle fatture	
		che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
		(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
		Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	

	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	argomento è l’U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi	
	L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o ad adottare	
	analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che copra l’attività	
	di consulenza oggetto della presente convenzione.	
	L’U.L.SS. n. 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed i	

	pazienti e, in ogni caso, resta esclusa ai sensi dell'art. 1294 c.c. ogni solidarietà	
	passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi	
	Articolo 8 – Durata	
	La presente convezione ha validità biennale dall' 1/01/2026 al 31/12/2027 e potrà	
	essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 9 – Inadempimento e recesso	
	La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti”	
	per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverla	
	automaticamente e di diritto.	
	La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a	
	risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'U.L.SS. n. 8 a	
	richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente	
	e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
	alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con la	
	presente convenzione non fossero esperibili, la convenzione si risolverà	
	automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato	
	comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti”	
	concordano sin d'ora che l'U.L.SS. n. 8 sarà legittimata a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	

	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna	
	ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna	
	delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del	
	rapporto.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 10 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante della presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2	
	della Tariffa Parte II^ allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	

[illegible]